ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI E TRASFORMATI

Procedure per la verifica del mantenimento dei requisiti di riconoscimento e del corretto funzionamento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e delle loro associazioni riconosciute

Approvato con decreto n. 117 del 12 agosto 2013
e modificato con decreto n. 88 dell'8 agosto 2014

Agenzia veneta per i pagamenti

Via Tommaseo, 67 - 35131 PADOVA - CF 90098670277

INDICE

1. Premessa....4
2. Definizioni....4
3. Riferimenti normativi....4
4. Soggetti coinvolti....5
5. Disposizioni generali sui controlli....6
5.1 Modalità generali sullo svolgimento dei controlli e sulla formalizzazione dei relativi esiti 6
5.2 soggetti controllati e percentuali di controllo in loco....7
6. Elementi da controllare e disposizioni specifiche sul loro controllo....8
6.1 Presenza e regolare tenuta della documentazione amministrativa e contabile....8
6.2 Forma giuridica....9
6.3 Numero minimo di produttori (compagine sociale)....9
6.4 Tenuta del fascicolo aziendale....10
6.5 Soci non produttori....10
6.6 Valore della produzione commercializzata....11
6.7 Attività principale dell'OP....14
6.8 Prevalenza regionale per il valore produzione commercializzata....14
7. Statuto sociale....14
7.1 Scopi societari e obiettivi della OP....15
7.2 Obblighi dei soci....15
7.2.1 Applicazione delle regole stabilite dall'OP e modalità per la loro determinazione, adozione e modifica....15
7.2.2 Rispetto delle norme che regolano l'adesione a una sola o più OP (esclusività dell'adesione)....15
7.2.3 Vendita di tutta la produzione per il tramite dell'OP, fatte salve le deroghe previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (esclusività delle vendite)....16
7.2.4 Fornitura delle informazioni richieste dall'OP a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette....17
7.2.5 Versamento dei contributi stabiliti per il finanziamento fondo di esercizio....17
7.3 Disposizioni sul funzionamento....18
7.3.1 Imposizione dei contributi finanziari per il sostegno dell'OP....18
7.3.2 Regole atte a garantire il controllo democratico dell'OP da parte dei produttori....18
7.3.3 Sanzioni ai soci per l'inosservanza degli obblighi dello statuto e delle regole adottate dalla OP....19

7.3.4 Regole sull'adesione, recesso dei soci e periodo minimo di adesione.....19
7.3.5 Regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'OP.....20
8. Organizzazione.....20
8.1 Assistenza tecnica per l'applicazione delle tecniche rispettose dell'ambiente.....20
8.2 Commerciale, amministrativa, contabile e finanziaria 21
9. Strutture, attrezzature e mezzi tecnici 22
10. Esternalizzazione.....22
11. Superfici e produzioni 23
12. Comunicazione degli esiti alla Regione del Veneto 24

1. Premessa

La normativa vigente sulla organizzazione comune di mercato degli ortofrutticoli freschi e trasformati (articolo 154 del regolamento (UE) 1308/2013, articolo 106 del regolamento (UE) n. 543/2011 e articolo 18 del d.m. 12705/2013) prevede lo svolgimento di controlli per la verifica del rispetto dei requisiti di riconoscimento e del corretto funzionamento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni riconosciute.

La normativa nazionale prevede che tali controlli siano effettuati dalla Regione che ha riconosciuto le organizzazioni di produttori e le loro associazioni oppure dalla Regione laddove le organizzazioni di produttori hanno realizzato per almeno due anni consecutivi la prevalenza del loro valore della produzione commercializzabile. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 2560 dell'11 dicembre 2012, a valere dal 1° gennaio 2013, la Regione del Veneto ha affidato lo svolgimento di tali controlli all'AVEPA, che già gestisce quelli relativi ai programmi operativi.

Il presente documento definisce le procedure per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco finalizzati allo svolgimento delle citate verifiche, descrivendone le fasi e le modalità di svolgimento dei medesime. Inoltre, definisce le modalità per la comunicazione degli esiti alla Regione del Veneto.

Fermo restando l'affidamento dei controlli all'AVEPA, rimangono a carico della Regione del Veneto le attività legate alla concessione, sospensione e revoca.

2. Definizioni

Organizzazione di produttori (OP): società riconosciuta ai sensi dell'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Associazione di organizzazioni di produttori (AOP): società formata da organizzazioni di produttori riconosciuta ai sensi dell'articolo 125 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 o dell'articolo 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Produttore: ogni soggetto, così come definito all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 543/2011.
Programma operativo (PO): insieme coordinato di interventi realizzato dalle OP/AOP ai sensi del regolamento (UE) n. 543/2011, cofinanziato dall'Unione europea.
Valore della produzione commercializzata (VPC): importo proveniente dalla vendita da parte delle OP dei prodotti conferiti dai soci, calcolata ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 543/2011.
Valore della produzione commercializzabile: importo minimo proveniente dalla vendita dei prodotti conferiti dai soci necessario per il riconoscimento di una OP e la verifica del successivo mantenimento, calcolata secondo i criteri del VPC.

3. Riferimenti normativi

L'attività descritta nel presente documento è disciplinata dalle seguenti norme, che si intendono richiamate:

- regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare il suo capo III;
- regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, sue successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 122 e 125 ter;
- regolamento (UE) n. 543/2011 del 07 giugno 2011 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli, sue successive modifiche ed integrazioni;
- decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 settembre 2008, con cui l'AVEPA è stata riconosciuta quale organismo pagatore per il territorio della Regione del Veneto per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR;

- decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12705 del 17 ottobre 2013, “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”;
- decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4672 del 09 agosto 2012, “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”, e successive modifiche ed integrazioni;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;
- d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- circolare AGEA - Area coordinamento n. ACIU.2008.1483, “Riforma della politica agricola comune. Applicazione dei regolamenti (CE) n. 1182/2007 e (CE) n. 1580/2007 per quanto concerne la presentazione e l‘approvazione dei programmi operativi nel settore ortofrutticolo”;
- deliberazione della Giunta regionale n. 2225 del 8 agosto 2008, “ Settore ortofrutticolo. Disciplina regionale di riconoscimento e di verifica del funzionamento delle Organizzazioni di Produttori e delle loro forme Associate. Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e n. 1580/2007 e successive modifiche ed integrazioni e decreto ministeriale n. 166 del 28 marzo 2008”, e successive modifiche ed integrazioni;
- deliberazione della Giunta regionale n. 2560 del 11 dicembre 2012, “Settore ortofrutticolo. Trasferimento all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dell'attività di controllo sulle Organizzazioni di produttori (OP) e loro forme associate (AOP) riconosciute dalla Regione del Veneto, al fine di accertarne il funzionamento in termini di rispetto dei requisiti per il riconoscimento;
- convenzione di affidamento attività del 17 marzo 2003 tra l’AVEPA e la Regione del Veneto, in attuazione delle delibere della Giunta regionale n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 639 del 14 marzo 2003 e n. 2560 del 11 dicembre 2012;
- decreto del Dirigente della Direzione competitività dei sistemi agroalimentari n. 5 del 31 gennaio 2013, con il quale sono state adottate le linee guida regionali per lo svolgimento da parte dell’AVEPA dell’attività sulle organizzazioni di produttori e loro forme associate del settore ortofrutticolo, riconosciute dalla Regione del Veneto, al fine di accertarne il funzionamento in termini di rispetto dei requisiti per il riconoscimento;
- decreto del Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari n. 39 del 17 luglio 2014 con il quale sono state modificate le “Linee guida regionali per lo svolgimento da parte dell’AVEPA dell’attività di controllo sulle organizzazioni di produttori e loro forme associate del settore ortofrutticolo, riconosciute dalla Regione del Veneto, al fine di accertarne il funzionamento in termini di rispetto dei requisiti per il riconoscimento”, approvate con il decreto del Dirigente della Direzione competitività dei sistemi agroalimentari n. 5 del 31 gennaio 2013;
- decreto del Direttore dell’AVEPA n. 22 del 18 febbraio 2013, con cui sono state aggiornate le declaratorie funzionali e le specifiche professionali a seguito degli adeguamenti organizzativi dell’Agenzia e dell’approvazione della nuova disciplina delle posizioni organizzative.

Per la disciplina della materia in questione sono fatte salve le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, per quanto non espressamente previsto dal presente Manuale.

4. Soggetti coinvolti

I controlli per il rispetto dei requisiti di riconoscimento e per il successivo mantenimento da parte delle OP e AOP nonché per il controllo sul loro funzionamento coinvolge i seguenti soggetti:

- **organizzazioni dei produttori (OP) e le loro associazioni (AOP)**, quali soggetti riconosciuti dalla Regione del Veneto, oggetto dei controlli descritti nel presente documento;
- **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Ministero)**, quale soggetto competente ad emanare norme di indirizzo e di coordinamento afferenti la politica agricola nazionale nel rispetto e nei limiti fissati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale;

- **Regione del Veneto**, quale soggetto competente alla concessione, sospensione e revoca del riconoscimento delle OP e AOP;
- **Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA)**, organismo pagatore riconosciuto per la Regione del Veneto per l'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti relativi ai programmi operativi nonché ente delegato dalla Regione del Veneto allo svolgimento dell'attività sulle OP e AOP, riconosciute dalla Regione del Veneto, al fine di accertarne il funzionamento in termini di rispetto dei requisiti per il riconoscimento.

Alla luce della convenzione tra la Regione del Veneto e l'AVEPA, integrata ai sensi della DGR 2560/2012, lo svolgimento dei controlli sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento e sul funzionamento delle OP e delle AOP compete dal primo gennaio 2013 all'AVEPA.

In particolare, sulla base delle declaratorie aggiornate con decreto del Direttore dell'AVEPA n. 22/2013, e con riferimento ai controlli oggetto del seguente documento, alla Funzione operativa "Coordinamento OCM ortofrutticolo" dell'Area tecnica competitività imprese competono:

- la predisposizione e aggiornamento delle procedure per lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco e la relativa modulistica, sulla base delle linee guida regionali;
- il coordinamento e monitoraggio delle attività di controllo svolte dal competente Sportello unico agricolo di Rovigo;
- la trasmissione alla Regione del Veneto degli esiti dei controlli svolti dal competente Sportello unico agricolo di Rovigo.

Mentre alla Funzione operativa "Gestione OCM ortofrutta" dello Sportello unico agricolo di Rovigo competono le seguenti attività:

- conduzione dei controlli oggettivi secondo le modalità stabilite dalla normativa comunitaria e dalle indicazioni fornite dall'Area tecnica competitività imprese;
- trasmissione alla Funzione operativa "Coordinamento OCM ortofrutticolo" degli esiti dei controlli.

5. Disposizioni generali sui controlli

5.1 Modalità generali sullo svolgimento dei controlli e sulla formalizzazione dei relativi esiti

Una volta riconosciute, in base alla norme vigenti, le OP e le AOP sono sottoposte periodicamente a verifiche sul mantenimento dei requisiti di riconoscimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 154 del regolamento (UE) 1308/2013, dalla normativa nazionale e regionale.

Sulla base delle citate norme, le OP che non attuano un programma operativo dovranno essere sottoposte ai controlli per il mantenimento dei requisiti di riconoscimento e di funzionamento almeno una volta ogni cinque anni. Quelle, invece, che attuano un PO dovranno essere controllate:

- per ogni anno di cui la relativa domanda di aiuto sia stata selezionata per i controlli previsti dall'articolo 106 del regolamento (UE) n. 543/2011, sulla base della relativa analisi dei rischi;
- almeno una volta ogni tre anni oppure una volta nel corso del loro programma operativo.

Le verifiche riguardano gli elementi di seguito descritti e saranno svolti secondo le modalità specificate in questo paragrafo e nei paragrafi specifici degli elementi da controllare.

Le verifiche dinanzi descritte sono applicate mutatis mutandis anche alle AOP, per quanto compatibili.

I controlli comportano verifiche amministrative, informatiche mediante accesso a banche dati, ed anche in loco presso le OP e i soci.

Per quanto riguarda i controlli, potranno essere utilizzati anche verifiche effettuate nell'ambito di altri controlli, come ad esempio quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti nei

programmi operativi per gli interventi di superficie, le spese di assistenza tecnica, tecnici di marketing, ecc.

E' possibile dare un preavviso dei controlli in loco purché ciò non pregiudichi le finalità del controllo.

Tenuto conto che questi controlli rientrano tra quelli previsti sulle domande di aiuto dei programmi operativi, nella programmazione ed esecuzione devono essere rispettate le specifiche sulle delimitazioni dei ruoli dei funzionari indicate nel paragrafo 3.3 del "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dei programmi operativi attuati secondo i regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 543/2011" così come modificato con decreto del Direttore n. 12 del 7 febbraio 2014.

Le verifiche in loco, su aziende o strutture situate in Regioni diverse da quella dove ha sede l'OP, sono svolte dalle Regioni interessate, su richiesta della Funzione operativa Gestione OCM ortofrutta dello Sportello unico agricolo di Rovigo.

I controlli in loco devono formare oggetto di una o più relazioni, redatte sulla base dei modelli appositamente adottati mentre i loro esiti devono essere registrati:

- in una o più relazioni di controllo in loco presso le OP e i soci persone giuridiche, redatte secondo lo schema "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP";
- in una o più relazioni di controllo in loco presso i produttori, redatte sullo schema "relazione controllo in loco su produttori soci OP";
- nelle relazioni per i controlli in loco del valore della produzione commercializzata approvate con decreto del Direttore n. 6/2013, prestando attenzione che non devono essere compilate le sezioni relative a: numero soci, soci entrati, soci usciti e conferimenti.

Le risultanze finali dei controlli eseguiti, sia amministrativi che in loco, saranno riepilogati nella relazione istruttoria finale, redatta secondo lo schema "relazione istruttoria verifica mantenimento e funzionamento OP e AOP", nella quale sarà anche espresso il giudizio sul mantenimento o meno da parte della OP/AOP dei requisiti di riconoscimento per l'anno considerato.

Ad eccezione della relazione istruttoria finale, le verifiche eseguite e i relativi esiti saranno registrati, ove possibile, in una relazione redatta per ogni giorno di controllo e per ogni soggetto (OP, socio cooperativa, socio produttore) controllato.

Gli esiti dei controlli saranno comunicati dalla Funzione operativa "Gestione OCM ortofrutta" dello Sportello unico agricolo di Rovigo alla Funzione operativa "Coordinamento OCM ortofrutticolo", che ne curerà il successivo inoltro alla Regione del Veneto.

5.2 soggetti controllati e percentuali di controllo in loco

I controlli di funzionamento delle OP presuppongono delle verifiche su aspetti relativi sia alla OP sia ai loro aderenti. A seconda dell'aspetto da verificare, queste verifiche comportano la necessità di svolgere controlli presso la sede dell'OP e dei suoi soci.

Secondo quanto dalla normativa vigente e dalle linee guida regionali, nei casi in cui sia necessario verificare informazioni relativi ai produttori aderenti, i controlli in loco riguarderanno solo una percentuale di produttori, aderenti direttamente o indirettamente alla OP. Inoltre, i controlli sulle superfici e quantità conferite nonché sulla esclusività delle vendite, da svolgere presso la sede del produttore, data la loro onerosità e al fine di ridurre il fastidio recato ai produttori, riguarderanno solo un gruppo dei produttori già oggetto degli altri tipi di controlli, il cui valore della produzione conferita rappresenti almeno l'1% del valore totale della produzione conferita della OP.

Pertanto, i controlli in loco sui produttori:

a) diversi da quelli relativi alla esclusività delle vendite nonché alle superfici e quantità, riguarderanno un campione di produttori, scelti tra quelli riportati nella documentazione sulla produzione conferita di cui alla lettera i) del paragrafo successivo.

   Il controllo in loco riguarderà la seguente percentuale di produttori:

   - 5% da 5 fino a 200 produttori associati;

- 2% da 201 a 500 produttori associati;
- 1% da 501 a 1.000 produttori associati;
- 0,5% oltre 1.000 produttori associati.

In ogni caso dovranno essere oggetto di controllo, almeno due produttori aderenti.

b) relativi alla esclusività delle vendite nonché alle superfici e quantità riguarderanno solo un insieme di produttori del campione di produttori già selezionato al punto precedente, il cui valore complessivo della produzione conferita rappresenti almeno l'1% del valore totale della produzione conferita da tutti i soci della OP. Tuttavia, se il campione di cui al punto a) non dovesse rappresentare detta percentuale minima, sarà necessario selezionare ulteriori produttori fino al raggiungimento di tale percentuale. In questo caso, per i produttori ulteriormente selezionati dovranno essere effettuati anche i controlli su tutti gli altri aspetti relativi ai produttori.

6. Elementi da controllare e disposizioni specifiche sul loro controllo

6.1 Presenza e regolare tenuta della documentazione amministrativa e contabile

L'OP deve garantire la presenza e la regolare tenuta almeno della seguente documentazione (indicata con l'asterisco quella con obbligo di vidimazione):

a) libro soci (*)
b) libro verbali assemblee soci (*)
c) libro verbali assemblee del Consiglio di Amministrazione (*)
d) libro verbali collegio sindacale(*)
e) libro giornale
f) libro inventari
g) libro cespiti ammortizzabili
h) registri IVA (acquisti e vendite)

Inoltre, l'OP deve tenere e rendere disponibile la documentazione relativa alla:

i) documentazione produzione prevista (calcolata moltiplicando la superficie per la resa media per il numero di cicli) e conferita (da ciascun singolo produttore, distinta per sede legale, prodotto, quantità, valore (calcolato sulla base del prezzo medio di vendita) e sede;
j) produzione acquistata, sia direttamente dall'OP che dai soci produttori, distinta per prodotto, quantità e valore (calcolato sulla base del prezzo medio di vendita);
k) produzione commercializzata, distinta per prodotto, quantità, valore e destinazione (fresco o destinata alla trasformazione).

Il periodo di riferimento per la predisposizione della documentazione prevista, acquistata e commercializzata è l'anno solare oggetto della domanda di aiuto, a prescindere dall'esercizio contabile della OP.

Le verifiche riguardano la tenuta e la messa a disposizione della documentazione citata, la quale costituisce il supporto alla maggior parte delle verifiche oggetto del presente Manuale.

Inoltre, preliminarmente alle verifiche è opportuno reperire la copia dello statuto e dei bilanci approvati mediante l'accesso a "Telemaco", limitando le richieste di questi documenti alla OP solo ai casi di modifica dello statuto o di approvazione dei bilanci non ancora depositati al registro delle imprese (solo se l'esercizio contabile coincide con l'anno solare oggetto del controllo).

La documentazione di cui verificare la presenza varia a seconda del soggetto controllato, per cui se il controllo si fa presso:

a) l'OP: va controllata la presenza di tutta la documentazione sopra indicata;

b) un socio delegato alla fatturazione, va controllata la documentazione sopra indicata alla lettere: a), b) o c) (a seconda dell'organo amministrativo che delibera il recesso dei soci); i) (solo per la produzione conferita); j) e k;
c) un socio collettivo (cooperativa / consorzio) non delegato alla fatturazione, va controllata la documentazione sopra indicata alle lettere: a); b) o c) (a seconda dell'organo amministrativo che delibera il recesso dei soci) ed i) (solo per la produzione conferita).

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

6.2 Forma giuridica

Come previsto dalla normativa nazionale vigente, le OP devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili di cui all'articolo 2615 ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Il mantenimento da parte dell'OP della forma giuridica societaria è verificabile direttamente dallo statuto della OP, reperibile telematicamente mediante l'accesso a "Telemaco".

6.3 Numero minimo di produttori (compagine sociale)

Come previsto dall'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dalla normativa nazionale, per poter essere riconosciute le OP devono dimostrare di avere un numero minimo di aderenti almeno pari a 5.

Nel caso di OP costituite totalmente o parzialmente da soci persone giuridiche, il numero minimo di aderenti è calcolato considerando il numero di produttori aderenti a ciascuna persona giuridica socia della OP.

La consistenza della compagine sociale può essere verificata anche sulla base della comunicazione prevista all'articolo 13 del DM 12705/2013, alla Regione del Veneto e all'AVEPA entro il 15 febbraio di ogni anno, e deve recare l'aggiornamento della compagine sociale al 1° gennaio. In mancanza di tale comunicazione è possibile fare riferimento a qualsiasi elenco di produttori aderenti alla OP in possesso dell'AVEPA.

I soci produttori da considerare per il rispetto del parametro minimo sono solo quelli che, in possesso del fascicolo aziendale, hanno conferito uno o più prodotti per cui l'OP è riconosciuta, durante l'anno solare oggetto di controllo e che, pertanto, hanno effettivamente concorso alla realizzazione del valore della produzione commercializzata (VPC) dell'OP (soci produttori attivi).

Ai fini del loro computo, si intendono come:

- soci persone fisiche: le ditte individuali e le società semplici socie dirette della OP;
- soci persone giuridiche: tutte le altre società (snc, sas, srl, spa) aderenti direttamente alla OP, ad esclusione delle cooperative e dei consorzi (ogni società di questo tipo conta come un socio);
- produttori aderenti a cooperative o consorzi soci: tutti i soci aderenti alle cooperative ed ai consorzi a loro volta soci della OP;
- produttori non attivi: tutti i produttori che nel corso dell'anno oggetto di controllo non hanno conferito nessun prodotto all'OP, pur disponendo di terreni agricoli.

Ciascun produttore, tramite la compilazione dell'atto di adesione all'OP, specifica i prodotti per i quali intende aderire.

Il controllo sarà effettuato presso la sede dell'OP, mentre potrà essere eventualmente effettuato anche presso le sedi di uno o più soci collettivi (cooperative / consorzi), nel caso in cui l'OP associ un numero significativo di questi soci.

Il controllo va effettuato per un insieme di produttori scelti casualmente tra quelli che hanno conferito prodotti alla OP o alla persona giuridica socia della OP, per i quali l'OP deve mettere a disposizione la documentazione prevista dal d.m. 12704/2013 (documentazione prevista alla lettera i del paragrafo 6.1).

Il controllo riguarda il campione di produttori selezionato sulla base delle modalità stabilite al punto a) del paragrafo 5.2.

Il controllo prevede la verifica incrociata, per un insieme di produttori, dei seguenti elementi:

- presenza della iscrizione nel libro soci della OP o nel libro soci della persona giuridica attraverso la quale aderiscono socia della OP;
- conferimento di prodotti per i quali ha aderito nel corso dell'anno solare oggetto di controllo, mediante visione della documentazione sui conferimenti resa disponibile dalla OP e di documentazione (fatture di conferimento, ecc) dei produttori;
- tenuta del fascicolo aziendale, il cui controllo è effettuato secondo le modalità stabilite nel successivo paragrafo.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

6.4 Tenuta del fascicolo aziendale

Nell'ambito del controllo descritto al precedente paragrafo, è previsto anche il controllo della tenuta del fascicolo aziendale da parte dei soci delle OP.

La normativa vigente stabilisce che la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono obbligatori per tutte le aziende agricole, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 3758 del 26 novembre 2004, e quindi anche per i produttori che usufruiscono del PO.

Il controllo è svolto informaticamente per i soli produttori per cui sono stati effettuati i controlli al punto precedente, anche se potrà essere svolto per tutti i produttori aderenti alla OP.

La mancata tenuta del fascicolo aziendale comporta l'esclusione:

- del produttore ai fini del calcolo del numero minimo di produttori aderenti;
- della produzione conferita da tale produttore dal calcolo del valore della produzione commercializzata.

6.5 Soci non produttori

Come stabilito dalla normativa nazionale, una persona fisica o giuridica che non sia un socio produttore, come definito dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 543/2011, può essere accolta come socio di una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 30 dello stesso regolamento. Inoltre, secondo la normativa nazionale, lo statuto deve prevedere che i soci non produttori non possono possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'OP. Infine, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio, non possono beneficiare direttamente delle misure finanziate dall'Unione e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP.

Al fine di agevolare questo controllo, l'OP renderà disponibili i nominativi dei soci non produttori con l'indicazione delle quote sociali con diritto di voto spettanti ad ognuno di essi oppure una dichiarazione sulla non adesione di tali tipo di soci.

Per la verifica dei citati limiti è necessario prendere visione del libro soci della OP e del verbale delle assemblee della OP o dei suoi organismi associativi nonché della documentazione allegata alla domanda di aiuto.

Il controllo deve verificare che:

- lo statuto preveda la limitazione del possesso complessivo a non più del 10% delle quote sociali con diritto di voto della OP;
- per almeno un socio non produttore comunicato, le informazioni fornite dalle OP siano corrispondenti a quelle riportate nel libro soci (in caso di non conformità, il controllo sarà esteso ad altri soci non produttori);
- i soci non produttori non detengano complessivamente più del 10% delle quote con diritto di voto, mediante visione del libro soci;
- nessun socio non produttore abbia partecipato nell'anno controllato al voto per le decisioni sul fondo di esercizio, mediante verifica delle delibere assembleari;
- nessun socio non produttore abbia beneficiato direttamente delle misure del programma operativo, mediante visione degli interventi rendicontati per l'attuazione del programma operativo nell'anno oggetto di controllo.

Analogamente, una persona fisica o giuridica non riconosciuta come OP può essere socia di una AOP, con i limiti imposti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 543/2011. Inoltre, i soci non produttori non potranno possedere, complessivamente, più del 10% delle quote sociali con diritto di voto dell'AOP.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

6.6 Valore della produzione commercializzata

Come previsto dall'articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e dalla normativa nazionale, ai fini della concessione del riconoscimento le OP devono dimostrare di rappresentare un importo minimo di valore della produzione commercializzabile superiore a quello indicato, per prodotto o gruppo di prodotti. Questi importi sono stabiliti dal DM 4672/2012, che dà facoltà alle regioni di aumentare tali parametri.

Il parametro minimo di valore della produzione commercializzata cui far riferimento per ognuna delle OP riconosciute dalla Regione del Veneto è indicato nel prospetto riportato alle pagine 2 e 3 dell'allegato al decreto regionale n. 5/2013.

Nell'ambito di tale controllo deve essere verificato che l'importo del valore della produzione commercializzata per l'anno considerato non sia inferiore al corrispondente valore minimo stabilito dal citato decreto regionale.

Per il calcolo del valore della produzione commercializzata si deve fare riferimento ai criteri ed alle regole per la determinazione del valore della produzione commercializzata stabiliti dall'articolo 50 del regolamento (UE) n. 543/2011, dalla normativa nazionale vigente e dall'allegato al citato decreto regionale.

Le informazioni necessarie per i controlli sul rispetto del VPC ai fini del mantenimento dei requisiti di riconoscimento sono fornite dalle OP, sulla base del prospetto riportato a pagina 4 dell'allegato al citato decreto regionale. Pertanto, dovranno essere forniti un prospetto complessivo per l'OP e uno per ciascuno dei soci delegati alla fatturazione. Le informazioni riportate nei prospetti saranno riferite all'anno solare oggetto del controllo, a prescindere che l'esercizio contabile della OP o dei soci delegati coincida o meno con l'anno solare oggetto di controllo.

Il valore della produzione commercializzata si basa sulla produzione degli aderenti alla OP, limitatamente al prodotto o al gruppo di prodotti, per i quali è stato concesso il riconoscimento. I

codici dei prodotti per i quali ogni OP veneta è riconosciuta sono riportati nell'apposito elenco trasmesso con nota della Regione del Veneto prot. 69051 del 14.02.2013.

Ai fini della verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento, il valore della produzione da prendere in considerazione è quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti conferiti dai propri soci, desunta dalla fatturazione della OP e/o dei propri soci con delega alla fatturazione e/o filiale.

La documentazione a supporto del valore della produzione commercializzata è rappresentata dal bilancio, se l'esercizio contabile coincide con l'anno solare, dalle fatture di vendita (compresi, in caso di vendita al dettaglio e dagli scontrini, se contenenti le indicazioni sulla natura del prodotto, quantità e valore) relative alla produzione commercializzata dalla OP nell'anno solare oggetto di controllo.

Pertanto, in tali casi non si farà riferimento ad alcun bilancio, bensì ai dati dei soli mastrini dell'anno oggetto di controllo.

Le verifiche riguarderanno le informazioni relative a ciascuna delle componenti del valore della produzione commercializzata, desumibili dalla tabella riportata a pagina 4 dell'allegato al decreto regionale n. 5/2013, resa disponibile dalla OP.

Nel caso in cui l'esercizio contabile coincida con l'anno solare oggetto di controllo, le verifiche saranno effettuate confrontando i dati dichiarati con quelli riportati nel conto economico del bilancio dell'esercizio considerato. E' necessario, quindi prendere visione del conto economico, della nota integrativa e dell'eventuale relazione di bilancio in corrispondenza delle voci sopra menzionate nonché del piano dei conti del conto economico ad esse riferibili. Non essendoci schemi pre-ordinati obbligatori, nel rispetto della normativa vigente ogni impresa può costruire il proprio piano dei conti liberamente. Risulta, pertanto necessario individuare quali siano i conti (mastrini) attraverso i quali l'OP contabilizza i ricavi e i costi da verificare. A tal scopo, potrà risultare utile far riferimento ai dati riportati nel bilancio analitico, che riporta ad un livello di maggior dettaglio le voci riportate nel conto economico.

Se l'esercizio contabile non coincide con l'anno solare oggetto del controllo, non si farà riferimento al bilancio, bensì ai dati dei soli conti (mastrini) dell'anno solare oggetto di controllo.

Oltre a tali documenti, le verifiche si baseranno anche sulle informazioni riportate anche in altra documentazione, anche extra contabile, resa disponibile dall'OP o dai suoi aderenti.

Ribadito che i dati di partenza sono quelli riportati nei libri contabili, le operazioni di controllo prevedono:

- individuazione della pertinente voce di bilancio (sintetico o analitico) nel caso in cui l'esercizio contabile coincide con l'anno solare, ed esame del relativo conto o mastrino;
- calcolo del volume dei prodotti commercializzati e conseguente determinazione del prezzo medio di vendita per ogni prodotto commercializzato (solo nel caso di prodotti acquistati);
- determinazione del volume dei prodotti acquistati e conseguente loro valorizzazione moltiplicando le quantità acquistate per il prezzo medio di vendita precedentemente determinato, per ogni prodotto acquistato (solo nel caso di prodotti acquistati).

Tenuto conto che i conti indicano solo valori monetari, è necessario che la verifica delle quantità vendute o acquistate a livello di singolo prodotto avvenga anche sulla base di elenchi di fatture di vendita o di acquisto, distinti per ogni prodotto, rese disponibili dalle OP, che riportino per ogni fattura sia la quantità che l'imponibile. Il totale degli importi di tutte le fatture di vendita deve coincidere con il totale del il relativo mastrino.

Il controllo prevede la verifica, per alcuni prodotti, della corrispondenza:

- del totale degli imponibili delle fatture riportate nell'elenco con il dato complessivo del relativo mastrino;
- dei dati (quantità ed importo) riportati negli elenchi con i dati riportati in un campione rappresentativo di fatture di vendita o di acquisto scelte da tali elenchi.

In ogni caso, la verifica deve riguardare almeno 5 10 fatture di vendita o di acquisto.

In particolare, il valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate direttamente dall'OP è determinato partendo dalla voce "ricavi vendite e prestazioni" del conto economico, nel caso in cui l'esercizio contabile della OP coincida con l'anno solare oggetto di controllo. In caso contrario, il valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate direttamente dall'OP è determinato partendo dal conto (mastrino) o dai conti relativi ai "ricavi vendite e prestazioni".

Tuttavia, tale voce deve essere scomposta nelle sue componenti perché può comprendere anche i ricavi di vendite di prodotti non oggetto di riconoscimento, di prestazioni di servizi o di vendita di prodotti non OCM.

Nel caso in cui l'OP non contabilizzi in un apposito conto i ricavi e le vendite dei soli prodotti oggetto di riconoscimento, a prescindere che siano ricavati dal bilancio o dai conti (mastrini), i ricavi delle vendite di prodotti non ortofrutticoli e delle prestazioni, i ricavi delle vendite di prodotti che non rientrano nell'OCM nonché i ricavi delle vendite di prodotti non riconosciuti devono essere detratti dalla voce "ricavi vendite e prestazioni" o dal totale del conto (mastrino) "ricavi delle vendite e prestazioni".

Analoga considerazione va fatta per la voce acquisti, per la quale si dovrà far riferimento solo ai prodotti ortofrutticoli per cui è riconosciuta l'OP.

Per la determinazione del valore degli acquisti potranno essere utilizzati anche altri criteri di calcolo (percentuale di ricarico, ecc), tuttavia è necessario verificare adeguatamente i tali criteri e le informazioni fornite dalla OP a supporto del calcolo effettuato.

Analogamente, il controllo delle altre componenti negative deve prevedere la verifica del dichiarato con il relativo conto e l'esame di un campione di documenti contabili pertinenti. Quest'ultimo esame può non essere effettuato qualora il valore dichiarato corrisponda all'importo totale del corrispondente conto.

Per la verifica delle spese di trasporto e degli acquisti si dovrà far riferimento anche a quelli eventualmente effettuati anche dai soci delle OP. Il tal caso, il controllo potrà riguardare anche la documentazione contabile dei soci.

Per il rispetto dei criteri di riconoscimento l'analisi potrà ritenersi conclusa quando si avrà la certezza che il valore minimo della produzione commercializzata è soddisfatto. Cioè, quando la differenza tra voci positive controllate e voci negative (acquisti, trasporti e sconti) supera il parametro minimo di riconoscimento pertinente alla OP, riportato nel prospetto riportato alle pagine 2 e 3 dell'allegato al decreto regionale n. 5/2013. In tal caso, il controllo può considerarsi concluso positivamente e non si procede alla verifica delle altre voci positive che compongono il VPC (soci delegati alla fatturazione, filiali).

In caso contrario si deve verificare le altre voci positive del VPC indicate nel prospetto per il relativo calcolo, partendo dall'eventuale "Valore delle vendite dei prodotti freschi fatturate dai soci delegati alla fatturazione".

Qualora siano dichiarate vendite fatturate dai soci delegati alla fatturazione, è necessario verificare per tali soci l'autorizzazione regionale alla delega della fatturazione. Il controllo sarà effettuato mediante visione dei decreti regionali di autorizzazione all'OP di delega alla fatturazione che la Regione del Veneto trasmette all'AVEPA.

Per tali soci il controllo sarà effettuato presso la loro sede. Le verifiche sono analoghe a quelle effettuate per l'OP e saranno basate sul bilancio (solo se il loro esercizio contabile coincide con l'anno solare oggetto di controllo) e la contabilità del socio controllato. Qualora l'esercizio contabile del socio sia diverso dall'anno solare oggetto di controllo, sarà necessario procedere alla verifica dei dati e della documentazione contabile relativi ad un periodo coincidente con l'anno solare oggetto del controllo. Inoltre, le verifiche riguarderanno le informazioni relative a ciascuna delle componenti del valore della produzione commercializzata, desumibili dalla tabella riportata a pagina 4 dell'allegato al decreto regionale n. 5/2013, resa disponibile dall'OP per ogni socio delegato.

Per il rispetto dei criteri di riconoscimento, il controllo potrà ritenersi conclusa solo quando si avrà certezza che il valore minimo della produzione commercializzata è soddisfatto.

Le verifiche effettuate sul valore della produzione commercializzata e la registrazione dei relativi esiti, saranno eseguite utilizzando le relazioni per i controlli in loco del valore della produzione commercializzata approvati con decreto del Direttore n. 6/2013, prestando attenzione che non devono essere compilate le sezioni relative a: numero soci, soci entrati e soci usciti e agli altri aspetti non controllati, conferimenti.

6.7 Attività principale dell'OP

Ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 543/2011, il valore della produzione commercializzata dall'OP, riferita ai prodotti per la quale è riconosciuta, deve provenire per oltre il 50% dai propri soci e/o dai soci di altre OP autorizzati conformemente all'articolo 125 bis, comma 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) n. 1234/2007. A tal fine, la relazione integrativa al bilancio deve specificare l'attività principale riferita al prodotto/i oggetto del riconoscimento, precisando anche gli acquisti da terzi.

La verifica della attività principale deve essere eseguita sulla base degli esiti degli accertamenti sul valore della produzione commercializzata relativamente all'anno solare oggetto di controllo.

Il controllo deve essere effettuato rapportando il valore degli acquisti da terzi al valore della produzione commercializzata accertato per l'anno considerato (vedi punto precedente).

Per le sole OP costituite sotto forma di cooperativa, se l'esercizio contabile coincide con l'anno solare oggetto di controllo, una indicazione sul criterio della prevalenza può essere indirettamente fornita anche dalle informazioni sulla cosiddetta "mutualità prevalente" che nella nota integrativa devono essere inserite a norma del codice civile. Secondo l'articolo articolo 2513 del codice civile, la condizione della mutualità prevalente sussiste nel caso in cui la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti trattati dalla cooperativa.

6.8 Prevalenza regionale per il valore produzione commercializzata

Tenuto conto che la normativa nazionale stabilisce che, nel caso in cui per due anni consecutivi il parametro minimo del valore della produzione commercializzata non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'OP deve trasferire la propria sede legale nella Regione in cui è realizzato il maggior valore dalla produzione commercializzata.

A tal fine l'OP deve rendere disponibile, la suddivisione del valore della produzione commercializzata per Regione. La verifica riguarderà i criteri di ripartizione seguiti dall'OP e i dati sulla base dei quali la stessa ha determinato tale ripartizione. Per quest'ultima verifica potrà essere fatto riferimento anche alle verifiche effettuate precedentemente sul valore della produzione commercializzata.

7. Statuto sociale

La conformità dello statuto di una OP ai requisiti previsti dalla vigente normativa prevede il rispetto dei requisiti inerenti:

- scopi e obiettivi;
- obblighi dei soci;
- disposizioni sul funzionamento.

Il controllo deve riguardare lo statuto e, se pertinente, il regolamento interno vigenti durante l'anno di riferimento del controllo stesso. Se non disponibile, lo statuto può essere reperito anche mediante l'accesso a "Telemaco". Analogamente, mediante una visura storica dell'OP, reperibile mediante l'accesso a "Telemaco", è possibile verificare eventuali modifiche depositate dello stesso.

7.1 Scopi societari e obiettivi della OP

Gli articoli 122 e 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevedono che le OP del settore ortofrutticolo perseguano almeno uno dei seguenti scopi:

- programmazione della produzione e dell'offerta sotto gli aspetti quantitativo e qualitativo
- promozione della concentrazione e della commercializzazione della produzione dei soci
- riduzione dei costi di produzione e regolarizzazione dei prezzi alla produzione.

Inoltre, l'articolo 122 del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che una OP deve avere come obiettivo la promozione di pratiche colturali e attività connesse coerenti con le esigenze del rispetto dell'ambiente

Il controllo deve verificare il mantenimento nello statuto di almeno uno dei tre scopi innanzi indicati e del citato obiettivo ambientale.

7.2 Obblighi dei soci

7.2.1 Applicazione delle regole stabilite dall'OP e modalità per la loro determinazione, adozione e modifica

Ai sensi dell'articolo 125 bis par 1 lett. a e par. 3 lett. a del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo statuto dell'OP deve prevedere:

- le disposizioni sulle modalità di determinazione, adozione e modifica delle regole in materia di produzione, commercializzazione e tutela dell'ambiente;
- l'obbligo degli aderenti di applicare dette regole stabilite dall'OP.

Il controllo deve verificare che lo statuto continui a mantenere le disposizioni in merito ai due punti innanzi citati e dare dei riscontri sulle eventuali iniziative intraprese dall'OP per garantire il rispetto di tale obbligo da parte degli aderenti. Le eventuali iniziative dovranno essere documentate a cura dell'OP.

Le verifiche saranno basate sullo statuto e anche su altra documentazione utile, come ad esempio: la relazione annuale sui programmi operativi, le comunicazioni indirizzate agli aderenti relative agli argomenti di cui sopra.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.2.2 Rispetto delle norme che regolano l'adesione a una sola o più OP (esclusività dell'adesione)

Ai sensi dell'articolo 125 bis par. 1 lett. b del regolamento (CE) 1234/2007, un produttore può aderire per un prodotto ad una sola OP. Tuttavia, secondo quanto specificato dalla nota interpretativa n. 2008-27 della Commissione europea, se un prodotto è utilizzabile anche per la trasformazione industriale, i produttori possono aderire, con la medesima superficie, a due OP diverse, una per il prodotto fresco e l'altra per il prodotto destinato alla trasformazione.

Il controllo deve verificare che:

- lo statuto continui a prevedere l'obbligo del socio di aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto esclusivamente alla stessa OP;
- l'OP abbia messo in atto delle eventuali iniziative che possano garantire, per quanto di competenza, la verifica di tale obbligo. Dato che le OP non conoscono i nomi dei soci delle altre OP, potrebbe essere una iniziativa l'interrogazione della banca dati "Anagrafe soci" del SIAN in occasione della adesione di nuovi soci o l'inserimento nell'atto di adesione di una dichiarazione dell'aspirante socio a non aderire ad altre OP. Le eventuali iniziative devono essere documentate dalla OP.

- durante l'anno in questione, i soci non abbiano aderito ad un'altra OP per il medesimo prodotto. Tale controllo deve essere effettuato attraverso le apposite funzionalità presenti sulla procedura "Anagrafe soci" del SIAN. Qualora, non siano reperibili per l'anno oggetto di controllo i dati delle compagini sociali delle OP venete in SIAN, potrà essere utilizzato un elenco equivalente utile allo scopo messo a disposizione dalla "Funzione operativa coordinamento ocm ortofrutticolo", se disponibile.

Ai fini della verifica dell'obbligo deve essere sempre considerato il prodotto o il gruppo di prodotti per il quale il produttore ha aderito, che deve essere indicato nell'atto di adesione.

Il controllo è svolto informaticamente per i soli produttori per cui sono stati effettuati i controlli al precedente punto 6.3. Tuttavia, tale controllo potrà anche essere svolto informaticamente per tutti i produttori aderenti direttamente o indirettamente alla OP.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.2.3 Vendita di tutta la produzione per il tramite dell'OP, fatte salve le deroghe previste dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (esclusività delle vendite)

Ai sensi dell'articolo 125 bis par. 1 lett. b del regolamento (CE) 1234/2007, lo statuto di una OP deve prevedere l'obbligo da parte degli aderenti di vendere tutta la loro produzione mediante l'OP. Lo stesso articolo, tuttavia tempera tale obbligo prevedendo, a titolo di deroga, che i produttori, previa autorizzazione dell'OP e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite, possono:

- vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP;
- commercializzare essi stessi o tramite un'altra OP designata dall'OP cui aderiscono, una quantità di prodotti marginale rispetto al VPC della loro OP;
- commercializzare essi stessi o tramite un'altra OP designata dall'OP cui aderiscono, i prodotti che per le loro caratteristiche intrinseche non rientrano normalmente nelle attività commerciali della loro OP.

Il controllo è finalizzato anche alla verifica della attivazione delle OP di iniziative per garantire il rispetto dell'obbligo della esclusività delle vendite da parte dei soci, comprese le eventuali autorizzazioni alla commercializzazione in deroga. La principale iniziativa potrebbe essere il monitoraggio dei conferimenti dei produttori alla OP, sulla base del "catastino" e/o del fascicolo aziendale, e della congruità del dato produttivo stimato con il volume dei prodotti conferiti, con riferimento ai soli prodotti non oggetto della deroga. Il monitoraggio dovrebbe rilevare gli scostamenti tra previsto e conferito, e a seguito di questo l'OP dovrebbe attuare dei controlli ulteriori, almeno per gli scostamenti più eccessivi. L'OP potrebbe attuare anche delle forme di controllo delle produzioni mediante i loro tecnici che prestano l'assistenza tecnica. Un'altra forma di controllo potrebbe essere la verifica delle sequenzialità dei numeri delle fatture di conferimento dei produttori, anche se questo dovrebbe presupporre la conoscenza da parte delle OP di tutti prodotti, anche non ortofrutticoli, ottenuti dall'azienda socia.

Il controllo prevede la verifica:

- del mantenimento nello statuto dell'obbligo della esclusività delle vendite da parte dei produttori aderenti;
- dell'attivazione da parte delle OP di iniziative per garantire l'osservanza dell'obbligo da parte del produttore (le eventuali iniziative devono essere documentate dalla OP);
- del rispetto di tale obbligo da parte dei produttori selezionati per il controllo in loco delle superfici e delle quantità, secondo i parametri stabiliti alla lettera b) del paragrafo 5.2;

- della presenza nello statuto o in un regolamento interno della OP delle disposizioni sulle condizioni che i produttori devono seguire per essere autorizzati alla vendita diretta;
- del rispetto da parte di almeno un produttore tra quelli comunicati dalla OP, delle condizioni previste per tali deroghe (marginalità dei prodotti, prodotti anomali per l'attività commerciale della OP, produzione massima vendibile direttamente).

I controlli vanno effettuati tenendo presente il prodotto o i prodotti per cui il produttore ha aderito.

Il controllo sulle autorizzazioni alla commercializzazione in deroga va effettuato sulla base delle informazioni rese disponibili dalla OP sulla concessione di autorizzazioni alla commercializzazione in deroga. Le informazioni dovranno riguardare il nome dei produttori autorizzati e i prodotti oggetto della autorizzazione.

I controlli in loco sia sulla esclusività delle vendite sia sulla commercializzazione in deroga riguarda gli stessi produttori selezionati per il controllo delle superfici e delle quantità, selezionati sulla base dei criteri stabiliti nella lettera b) del paragrafo 5.2. Per tali produttori, il controllo sarà effettuato presso la loro sede e facendo riferimento alla documentazione contabile e fiscale del produttore. Il controllo prevede la verifica della congruenza del dato produttivo ottenibile con il volume dei prodotti conferiti, mediante l'esame del "catastino" e/o o di documentazione equivalente resa disponibile dall'OP e/o del fascicolo aziendale dei produttori, attraverso cui verificare, con riferimento alle superfici condotte. La congruenza deve essere valutata facendo riferimento alle rese medie per ettaro ordinarie per la determinata coltura, tenuto conto di eventuali fattori che possano in qualche modo comportare una resa media diversa da quella ordinaria (eventi atmosferici, caratteristiche impianti, ecc). Allo scopo, potranno essere utilizzate rese medie ufficiali, come ad esempio quelle adottate per la valutazione delle specie assicurabili, ai sensi del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche. Inoltre, ai fini del controllo, sarà esaminata anche la documentazione contabile e fiscale del produttore (registro IVA delle vendite e fatture di vendita, registro corrispettivi, ecc), analizzando i dati sui destinatari, tipologia e quantità dei prodotti ceduti dal medesimo.

Qualora i produttori selezionati per il controllo delle superfici non siano stati oggetto di autorizzazione, il controllo amministrativo per l'autorizzazione alla commercializzazione in deroga deve riguardare almeno un produttore tra quelli comunicati dalla OP (in caso di controllo negativo, il controllo dovrà essere esteso ad altri produttori tra quelli comunicati dalla OP). Il controllo del produttore deve essere svolto presso la sede dell'OP mediante l'esame del "catastino" e/o di documentazione equivalente resa disponibile dall'OP e/o del fascicolo aziendale del produttore, controllando la congruenza del dato produttivo stimato con il volume dei prodotti conferiti, con riferimento ai soli prodotti non oggetto della deroga.

Gli esiti del controllo saranno registrati:

- per ciascun produttore controllato, in una relazione redatta secondo il modello "relazione controllo in loco su produttori soci OP";
- per l'OP o un socio cooperativa, nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.2.4 Fornitura delle informazioni richieste dall'OP a fini statistici e riguardanti, in particolare, le superfici, i raccolti, le rese e le vendite dirette

La presenza obbligatoria di tale obbligo nello statuto è prevista nell'articolo bis par. 1 lett. d del regolamento (CE) 1234/2007. Il controllo deve verificare il mantenimento dell'obbligo nello statuto o nel regolamento interno dell'OP.

7.2.5 Versamento dei contributi stabiliti per il finanziamento fondo di esercizio

Ai sensi dell'articolo 125 bis par. 1 lett. e del regolamento (CE) 1234/2007, lo statuto dell'OP deve prevedere l'obbligo per il socio di versare i contributi finanziari previsti dallo statuto per la costituzione e il finanziamento del fondo di esercizio di cui all'articolo 103 ter. Il controllo riguarda

la presenza nello statuto di tale obbligo, fermo restando che l'articolo 103 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che il fondo di esercizio possa essere alimentato anche con risorse proprie.

7.3 Disposizioni sul funzionamento

7.3.1 Imposizione dei contributi finanziari per il sostegno dell'OP

Ai sensi dell'articolo 125 bis par. 3 lett. b del regolamento (CE) 1234/2007, lo statuto della OP deve prevedere delle disposizioni sulla imposizione agli aderenti di contributi finanziari necessari al funzionamento della OP. Il controllo deve verificare il mantenimento di queste disposizioni nello statuto e la modalità di reperimento, cioè il modo in cui i soci versano alla OP quanto dovuto.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.3.2 Regole atte a garantire il controllo democratico dell'OP da parte dei produttori

Ai sensi dell'articolo 125 bis par. 3 lett. c del regolamento (CE) 1234/2007, lo statuto dell'OP deve contenere regole per garantire ai produttori aderenti il controllo democratico dell'OP e delle sue decisioni. La normativa nazionale prevede che le OP assicurano ai soci produttori il controllo democratico delle decisioni da attuare in materia di gestione e funzionamento delle OP medesime, in conformità con la legislazione societaria vigente. A tal fine, un unico socio produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto dell'OP. Nel caso di una AOP, un'unica OP non può detenere più del 50% dei diritti di voto.

Ai fini del controllo democratico dell'OP e di eventuali abusi di potere o di influenza di uno o più soci, le deliberazioni delle assemblee di approvazione dei programmi operativi pluriennali e delle singole annualità, devono indicare il numero di voti complessivi e quelli attribuiti ai singoli produttori associati.

Le verifiche devono controllare i seguenti elementi:

- il mantenimento nello statuto di regole sul controllo democratico indicate nella normativa vigente e, in particolare, sulla attribuzione dei diritti di voto tra i soci;
- il rispetto delle regole statutarie e dei limiti nelle assemblee, sulla base delle relative delibere assembleari riportate nell'apposito verbale.

Le verifiche sul rispetto delle regole statutarie devono riguardare almeno una delibera assembleare, della quale dovrà essere esaminato il criterio di attribuzione dei diritti di voto, la conformità di quest'ultimo allo statuto e il rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa. L'assemblea da verificare è quella della approvazione dei programmi operativi o delle sue modifiche per gli anni successivi, o in mancanza di quest'ultima, quella di approvazione del bilancio.

Fermo restando che in alcuni casi già i verbali delle assemblee indicano i soci presenti e i loro diritti di voto, l'OP per verificare il raggiungimento del quorum e delle maggioranze per le votazioni deve tenere un foglio presenze delle assemblee. Per cui le verifiche vanno effettuate sulla base delle informazioni reperibili presso questi documenti o in altri documenti resi disponibili dalla OP utili allo scopo.

La verifica della corretta attribuzione dei diritti di voto va effettuata controllando quanti diritti di voto spettano ai soci presenti, secondo le specifiche regole dello statuto. Attenzione: diversamente dai soci non produttori, in questo caso si tratta di diritti di voto e non di quote con diritto di voto.

Le verifiche sul rispetto del limite massimo dei diritti di voto devono far riferimento alle persone fisiche e non ai singoli soci. Pertanto, nel caso di soci con personalità giuridica, è necessario calcolare i diritti di voto tenendo conto delle persone fisiche che ne sono a loro volta socie. Quindi, per un socio persona fisica che dovesse essere anche socio di una o più persone giuridiche, a loro volta socie dell'OP, la verifica della percentuale complessiva dei diritti di voto va effettuata

sommando i diritti di voto spettanti come socio diretto dell'OP a quelli spettanti, pro quota, come socio delle persone giuridiche socie a loro volta dell'OP.

Nel caso di soci con forma giuridica societaria (in questo caso, rientrano tra queste anche le società semplici), il calcolo dei diritti di voto riferibili ad una persona aderente alla società socia va effettuato:

1) società semplici; moltiplicando il numero di diritti di voto spettanti alla società nell'assemblea per un fattore calcolato sulla base del numero dei soci della società (esempio: S:S con 5 soci = 1 socio conta per 1/5 = 0,20);

2) altre società (srl, sas, spa, coop, cons): moltiplicando il numero di diritti di voto spettanti alla società nell'assemblea per la percentuale del capitale conferito dalla persona alla società socia (Esempi: SPA uni personale = 100% capitale a una sola persona = 1 socio conta per 1 = 100% - SRL con tre soci (A, B, C) con le seguenti quote: del 20%, 50% e 30% - socio A conta per 2/10, socio B conta per 5/10, socio C conta per 3/10).

Ovviamente questi diritti pro quota vanno sommati ai diritti di voto attribuiti alla persona come socio ditta individuale.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.3.3 Sanzioni ai soci per l'inosservanza degli obblighi dello statuto e delle regole adottate dalla OP

Ai sensi dell'articolo 125 bis par. 3 lett. d del regolamento (CE) 1234/2007, lo statuto dell'OP deve prevedere l'applicazione di specifiche sanzioni in caso di violazione delle obbligazioni assunte e/o di inosservanza alle disposizioni statutarie e dei regolamenti interni, nonché alle deliberazioni degli organi sociali. Inoltre, l'OP deve garantire l'applicazione delle sanzioni previste nei casi riscontrati di inosservanza.

Il controllo deve verificare:

- la previsione nello statuto o nel regolamento interno di sanzioni per l'inadempimento da parte dei soci degli obblighi statutari, in particolar modo sul pagamento dei contributi finanziari e delle regole stabilite dall'OP;
- le modalità adottate per applicare le sanzioni previste, esaminando eventuali provvedimenti adottati dall'OP a seguito del riscontro di inosservanze da parte dei soci.

Le verifiche devono riguardare lo statuto ed eventualmente il regolamento interno dell'OP nonché le deliberazioni degli organi sociali dedicati alla irrogazione delle sanzioni dell'anno solare oggetto di controllo. Le verifiche saranno basate anche sulle informazioni rese disponibili dalla OP sulla applicazione di sanzioni.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.3.4 Regole sull'adesione, recesso dei soci e periodo minimo di adesione

Ai sensi dell'articolo 125 bis par. 3 lett. e del regolamento (CE) 1234/2007, lo statuto dell'OP deve contenere delle regole specifiche per l'accesso di un socio e il periodo minimo della sua adesione (tempo minimo di preavviso, modalità di comunicazione, efficacia del recesso, ecc.). La normativa nazionale prevede che la durata minima dell'adesione non può essere inferiore ad un anno, anche se in caso di presentazione di un programma operativo, nessun aderente può liberarsi dagli obblighi derivanti dall'adesione al programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP.

La richiesta di recesso può essere limitata anche a uno o più prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto o dal regolamento interno di quest'ultima.

Le summenzionate disposizioni dell'OP prevalgono su quelle delle società aderenti alla stessa.

Il controllo deve verificare:

- se lo statuto contiene previsioni sull'ammissione, sul recesso dei soci e sul periodo minimo di adesione;
- la conformità di tali previsioni a quanto stabilito dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda le tempistiche, le modalità e la decorrenza del recesso;
- il rispetto della normativa vigente per almeno un socio recesso, in particolare per quanto concerne i termini e le modalità di richiesta del recesso nonché l'efficacia dello stesso.

Le norme da considerare sono quelle vigenti nel corso dell'anno solare oggetto di controllo, che potrebbero anche essere diverse da quelle vigenti al momento dello svolgimento del controllo.

Le verifiche saranno basate sulle informazioni rese disponibili dalla OP, la cui corrispondenza deve essere verificata mediante l'esame del libro soci.

Le verifiche devono riguardare la seguente documentazione:

- lo statuto dell'OP ed eventualmente il suo regolamento interno;
- i libri soci dell'OP e gli elenchi delle cooperative socie;
- le richieste di recesso dei soci produttori (persone fisiche o cooperative);
- le relative delibere degli organi sociali competenti.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

7.3.5 Regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'OP

Secondo quanto stabilito dall'articolo 125 bis par. 3 lett. f del regolamento (CE) 1234/2007, lo statuto dell'OP deve contenere delle disposizioni sulle regole contabili e di bilancio per il funzionamento dell'OP. Assumendo necessariamente le OP forma giuridica societaria, la normativa civilistica e fiscale nazionale già di per sé impone la presenza nello statuto di norme relative all'esercizio contabile, alla redazione dei bilanci di esercizio, ecc.

Il controllo deve verificare che lo statuto definisca il periodo contabile dell'OP, le regole per la redazione e l'approvazione del bilancio di esercizio.

8. Organizzazione

Ai sensi degli articoli 125 ter del regolamento (CE) 1234/2007 e 23 del regolamento (UE) n. 543/2011, per il corretto funzionamento, l'OP deve consentire ai propri soci di usufruire dell'assistenza tecnica necessaria per poter applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente, gestire le fasi di lavorazione del prodotto, garantire una corretta gestione commerciale e contabile delle proprie attività. Tutte queste attività presuppongono l'utilizzo di personale qualificato, che può essere sia interno (dipendente dell'OP e/o dei suoi soci, dell'AOP o della filiale) che esterno.

Le verifiche saranno condotte sulla base di documentazione pertinente all'aspetto verificato, quale libri unici del lavoro, mansionari, organigramma, regolamenti (tecnico, commerciale), convenzioni o contratti con soggetti terzi.

8.1 Assistenza tecnica per l'applicazione delle tecniche rispettose dell'ambiente

L'OP deve permettere ai propri associati di usufruire di un servizio di assistenza tecnica in grado di assicurare l'applicazione delle regole agronomiche e tecniche colturali rispettose dell'ambiente. La

funzione tecnica riguarda l'assistenza ai soci, il controllo sull'applicazione delle norme, la gestione del catasto e delle dichiarazioni produttive.

I controlli devono:

- verificare che l'OP abbia attivato ~~di~~ un apposito servizio di assistenza tecnica che preveda l'impiego di un numero sufficiente di tecnici specialisti in grado di gestire le produzioni durante le fasi di coltivazione;
- il tipo di tecniche e gli aspetti oggetto dell'attività del servizio di assistenza tecnica;
- dare riscontro delle attività e delle iniziative intraprese dall'OP per far usufruire ai propri soci dell'assistenza tecnica (relazione annuale, relazioni tecniche, libri paga e matricola, convenzioni e/o contratti di consulenza).

Le iniziative e le attività intraprese dalla OP dovranno essere documentate. La documentazione a supporto è costituita da relazioni tecniche, organigrammi aziendali, libri paga, convenzioni e contratti di consulenza, rapporti di visita, ecc.

Ai fini di questo controllo potranno essere considerate anche le informazioni e le verifiche effettuate sulle spese di assistenza tecnica rendicontate nel PO attuato nell'anno oggetto di controllo.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

8.2 Commerciale, amministrativa, contabile e finanziaria

L'OP deve disporre di un'organizzazione adeguata all'espletamento della sua attività principale, che è la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione dei soci. Per espletare il suo ruolo, l'OP deve disporre di un adeguato ufficio commerciale unificato presso la struttura principale dell'OP o della filiale preposta alle attività di commercializzazione. Qualora l'attività di commercializzazione sia svolta presso le sedi degli associati, il personale eventualmente non dipendente dall'OP, per agire in nome e per conto dell'OP medesima, deve essere da questa appositamente delegato. Anche in caso di delega alla fatturazione a uno o più soci, le fasi di programmazione e delle vendite restano sempre in campo all'OP, che deve altresì dimostrare una politica di vendita unitaria.

Il controllo deve:

- verificare la costituzione di un ufficio commerciale presso la struttura principale dell'OP, adeguato come numero e qualificazione degli addetti;
- dare riscontro dell'attività svolta dallo stesso, sotto il profilo delle vendite e della definizione di una politica unitaria di vendita dell'OP.

Inoltre, l'OP deve garantire una gestione finanziaria, un sistema unitario di fatturazione ai clienti e una contabilità centralizzata che consenta la tenuta delle scritture e dei registri contabili nonché la liquidazione dei soci.

I controlli devono:

- verificare che l'OP disponga di una organizzazione in grado di garantire una attività amministrativa, contabile e finanziaria, adeguata sia in termini di addetti che di procedure;
- dare riscontro dell'espletamento di tali attività.

Gli esiti del controllo in loco relativi agli aspetti oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

9. Strutture, attrezzature e mezzi tecnici

Ai fini del riconoscimento e del suo mantenimento un'OP deve mettere a disposizione dei propri aderenti, direttamente o tramite i suoi soci o attraverso filiali o mediante il ricorso all'esternalizzazione, le strutture, le attrezzature e i mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei loro soci. La messa a disposizione va valutata se necessaria in base alle necessità della gestione del prodotto o dal gruppo di prodotti per cui l'OP è riconosciuta.

Le informazioni sulla tipologia e le caratteristiche dei mezzi tecnici per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione del prodotto dei soci devono essere fornite dalla OP.

Le verifiche consistono in controlli amministrativi ed in loco almeno per una struttura dell'OP ed eventualmente anche di un socio, tra quelle per le quali l'OP ha fornito delle informazioni sulle loro caratteristiche.

Il controllo deve verificare:

- la conformità delle informazioni fornite dall'OP sulle strutture, attrezzature e macchinari (ubicazione, stato, potenzialità, disponibilità, produzione trattata, ecc);
- l'adeguatezza degli stessi alle necessità della gestione dei prodotti dei soci, da valutare come tipologia in relazione alle normali esigenze dei prodotti dei soci.

La documentazione a supporto dei controlli è rappresentata:

- dalla documentazione relativa alla disponibilità delle strutture (rogiti, contratti di leasing, affitto, comodato, ecc.) dalla quale è possibile desumerne le caratteristiche, e copia della quale deve essere disponibile presso la sede di quest'ultima o dei soci che dispongono dell'impianto;
- eventualmente, dal bilancio dell'OP o dei suoi soci, che nell'attivo dello Stato patrimoniale devono riportare il valore delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, ecc.).

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

10. Esternalizzazione

Le OP e le AOP possono esternalizzare a soggetti terzi, soci produttori e filiali, una parte delle loro attività di raccolta, magazzinaggio, condizionamento e commercializzazione dei prodotti dei loro aderenti. Le OP e le AOP che intendono esternalizzare le attività, devono preventivamente stipulare un contratto con l'indicazione puntuale dei servizi affidati, come previsto dall'articolo 27, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 543/2011. Tuttavia, le OP e AOP rimangono responsabili dell'esecuzione dell'attività e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell'accordo finalizzato all'esecuzione della attività esternalizzata.

Le attività da esternalizzare possono concernere anche le operazioni di:

- commercializzazione, a condizione che l'esternalizzazione deve rimanere entro il limite del 40% del valore della produzione commercializzata nell'anno precedente e che il contratto deve prevedere il mantenimento della proprietà del prodotto in capo all'OP;
- fornitura di mezzi tecnici;
- trasformazione dei prodotti, a condizione che l'OP non può rivendere il prodotto trasformato alla ditta che ha proceduto alla trasformazione o a società ad essa collegate.

Le verifiche riguarderanno le informazioni rese disponibili al riguardo dalla OP.

Il controllo deve riguardare:

- la stipula dell'accordo preliminare necessario alla esternalizzazione;

- il rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti per l'esternalizzazione delle attività di trasformazione e commercializzazione.

Gli esiti del controllo in loco relativi all'elemento oggetto di questo paragrafo devono essere registrati nella pertinente sezione di una relazione redatta secondo il modello "relazione controlli in loco mantenimento e funzionamento OP e AOP".

11. Superfici e produzioni

La normativa nazionale prevede lo svolgimento di accertamenti sulla consistenza delle superfici, finalizzati in particolare alla verifica della produzione conferita dai soci.

Sebbene non tutti i produttori siano interessati da tale controllo, le verifiche sono svolte in concomitanza del controllo in loco sul rispetto da parte del produttore dell'obbligo di vendita di tutta la produzione per il tramite della OP (esclusività delle vendite).

I produttori da verificare saranno quelli individuati sulla base di quanto stabilito alla lettera b) del paragrafo 5.2, il cui valore della produzione conferita non sia inferiore all'1% del valore della produzione dell'OP.

Pertanto, partendo dalle informazioni sulla quantità conferita dovrà essere determinato il valore della produzione conferita da ogni singolo produttore e quella complessiva della OP. La determinazione del valore della produzione conferita sarà effettuata sulla base del prezzo medio di vendita della OP, a sua volta determinabile sulla base della documentazione sulla quantità commercializzata resa disponibile dalla OP. Il rispetto del superamento del limite dall'1% va effettuato rapportando la somma del valore delle quantità conferite dai produttori da controllare con il valore totale della produzione conferita.

I controlli riguarderanno, con riferimento ai produttori da verificare:

- i dati delle consistenze dei terreni riportati nel catastino soci delle OP oppure in altra documentazione equivalente resa disponibile dalle medesime;
- la documentazione sulla produzione conferita resa disponibile dall'OP;
- eventuale altra documentazione utile a comprovare la coltivazione di prodotti non più in atto al momento del controllo, come gli orticoli.

Prima del controllo in loco, è necessario procedere:

- alla verifica delle superfici e delle coltivazioni dichiarate, tramite la consultazione del fascicolo aziendale relativo all'anno in questione (consistenze aziendali e piano colturale);
- mediante GIS, all'esame delle particelle ed alla misurazione delle loro superfici.

Fermo restando le verifiche sulla esclusività delle vendite, durante il controllo in loco è necessario:

- misurare le superficie dichiarate dai produttori, solo nei casi di impossibilità ad effettuare la misurazione con il GIS o di incongruenza tra superficie misurata a GIS e quella riportata nel catastino. Nella misurazione deve considerasi la tolleranza indicata dall'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1122/2009 del 30 novembre 2009;
- per le colture non più in atto, come ad esempio gli orticoli, verificare la presenza di elementi utili a comprovare la coltivazione della coltura dichiarata.

Gli esiti del controllo saranno formalizzati per ciascun produttore controllato in una relazione redatta secondo il modello "relazione controllo in loco su produttori soci OP".

La mancanza di fascicolo aziendale comporta l'esclusione della produzione conferita dal produttore dal calcolo del valore della produzione commercializzata dall'OP. Analogamente saranno escluse dal calcolo valore della produzione commercializzata anche produzioni provenienti da particelle non presenti nel fascicolo aziendale.

I risultati dei controlli svolti a campione vengono estesi, per proiezione, alla totalità dei produttori aderenti all'OP e alle relative superfici e produzioni, al fine di stabilire il rispetto o meno dei requisiti per il mantenimento del riconoscimento.

12. Comunicazione degli esiti alla Regione del Veneto

Qualora nel corso dei controlli emerga l'inosservanza dei criteri di riconoscimento, la Funzione operativa "gestione ortofrutta" provvede a darne tempestiva comunicazione, trasmettendone copia della relazione istruttoria, alla Funzione operativa "Coordinamento OCM ortofrutticolo". Quest'ultima ne trasmette copia alla Regione del Veneto, per la successiva supervisione del lavoro di controllo svolto, come stabilito nelle linee guida regionali approvate con decreto del Dirigente della Direzione competitività sistemi agroalimentari n. 5 del 31 gennaio 2013.

Infine, nel caso di controlli con esito positivo, la Funzione operativa "gestione ortofrutta" dello Sportello unico agricolo di Rovigo provvede a trasmettere la copia della relazione istruttoria alla Funzione operativa "Coordinamento OCM ortofrutticolo", per il successivo inoltro alla Regione del Veneto entro il 31 dicembre di ogni anno.